



██████████ di Prato ed elettivamente domiciliato in Prato via ██████████  
n. █.

**Convenuta**

**Oggetto:** azione d'invalidità o di risoluzione del piano finanziario <<4YOU>>.

**CONCLUSIONI**

**IL CASO.it**

**Dell'attore:**

1)“Voglia, il Tribunale di Prato, *contrariis reiectis*, per le causali in atti,

-IN TESI, accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato in data 19.04.2002 tra la Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a. ed il Sig. M ██████ C ██████ dominato “*Proposta di adesione al piano finanziato denominato 4you*” e per l'effetto condannare la Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.672,22, oltre interessi, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dovuta a seguito della espletando istruttoria, a titolo di restituzione delle somme addebitate sul conto corrente dell'attore o da costui in qualunque modo corrisposte alla convenuta in conseguenza del contratto dichiarato nullo;

-IN DENEGATA IPOTESI, accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato in data 19.04.2002 tra la Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a. ed il Sig. M ██████ C ██████ dominato “*Proposta di adesione al piano finanziato denominato 4you*” e per l'effetto condannare la Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.672,22, oltre interessi, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dovuta a seguito della espletando istruttoria, a titolo di restituzione delle somme addebitate sul conto corrente dell'attore o da costui in qualunque modo corrisposte alla convenuta in conseguenza del contratto dichiarato inefficace;

**IL CASO.it**

-IN ULTERIORE DENAGATA IPOTESI, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto stipulato in data 19.04.2002 tra la Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a. ed il Sig. M ██████ C ██████ dominato “*Proposta di adesione al piano finanziato denominato 4you*” e per l'effetto condannare la Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a.,

in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.672,22, oltre interessi, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dovuta a seguito della espletando istruttoria, a titolo di restituzione delle somme addebitate sul conto corrente dell'attore o da costui in qualunque modo corrisposte alla convenuta in conseguenza del contratto annullato;

### **IL CASO.it**

-IN DENEGATISSIMA IPOTESI, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia della clausola di cui alla Sez. II, art. 8, del contratto stipulato in data 19.04.2002 tra la Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a. ed il Sig. M ██████ C ██████ dominato "Proposta di adesione al piano finanziato denominato 4you" recante la disciplina del recesso da parte del cliente e per l'effetto condannare la Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.672,22, oltre interessi, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dovuta a seguito della espletando istruttoria, a titolo di restituzione delle somme addebitate sul conto corrente dell'attore o da costui in qualunque modo corrisposte alla convenuta in conseguenza del contratto da cui è receduto.

Con vittoria di spese ed onorari di lite."

2) Che, senza inversione alcuna dell'onere della prova stabilito all'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, le istanze istruttorie proposte vengono definitivamente formulate come segue;

### **IL CASO.it**

A) Ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

1. DCV che nell'aprile dell'anno 2002 la filiale di Montemurlo (PO) della Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a. contattò telefonicamente il Sig. M ██████ C ██████ con il quale intratteneva rapporti di conto corrente al fine di concordare un appuntamento presso la sede dell'istituto di credito;
2. DCV che all'incontro tenutosi presso i locali della suddetta filiale in data 19.04.2002, il funzionario di banca che curava i rapporti con il Sig. M ██████ C ██████ sottopose all'attenzione di quest'ultimo un piano finanziario denominato "4you" presentandolo come uno strumento di previdenza integrativa e mostrandogli un volantino promozionale intitolato "4you - L'innovazione nella previdenza" (si mostri al teste il doc. 14);

3. DCV che in quella occasione il funzionario di banca dichiarò al Sig. M ■■■ C ■■■ che il piano finanziario denominato "4you" era idoneo a consentire guadagni su base annua superiori a quelli dei titoli di stato;
4. DCV che il funzionario di banca dichiarò al Sig. M ■■■ C ■■■ che avrebbe potuto in qualsiasi momento sciogliersi dal piano finanziario denominato "4you" ottenendo la restituzione delle somme già corrisposte maggiorate di interessi e che il capitale versato era in ogni caso totalmente garantito, a rischio solo i rendimenti; **IL CASO.it**
5. DCV che al termine della esposizione del funzionario di banca il Sig. C ■■■ sottoscrisse alcuni documenti non ancora compilati e da lui non visionati dietro assicurazione, da parte del medesimo funzionario, che di lì a breve gli sarebbe pervenuta copia di tutta la documentazione sottoscritta;
6. DCV che il funzionario di banca informò il Sig. M ■■■ C ■■■ della necessità di aprire un nuovo conto corrente per eseguire tutte le operazioni relative al prodotto 4you;
7. DCV che successivamente il Sig. C ■■■ in più occasioni richiese la copia del contratto sottoscritto, ma il funzionario di turno oppose varie giustificazioni (assenza della persona addetta, copia depositata presso altra sede ecc.).
8. DCV che il 05.10.2005 il Sig. C ■■■, appreso dai *mass media* che il piano finanziario denominato "4you" consisteva in un mutuo collegato all'acquisto di titoli di pertinenza della ex Banca 121 s.p.a., si recava presso la propria filiale per ottenere informazioni;
9. DCV che nell'occasione di cui al precedente capitolo il funzionario presentò al Sig. C ■■■ la lettera che vi si mostra (doc. 8) chiedendogli di firmarla e spiegandogli che quello era l'unico modo per non continuare a pagare le rate del mutuo più gli interessi.

A testi: M ■■■ N ■■■ .

**IL CASO.it**

Ci si oppone alla prova per testi *ex adverso* richiesta per tutti i motivi dedotti ed argomentati nella memoria ex art. 7, D.lgs. n. 5/2003 notificata il 18.01.2008 e si domanda, in denegata ipotesi di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli ammessi indicando a controprova il nominativo

indicato a prova diretta.

B) ordine alla convenuta di esibire il "documenta generale sui rischi finanziari" afferente il piano 4you e il registro dei reclami relativo ai piani finanziari 4you.

3) Che intende proporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, istanza di fissazione dell'udienza collegiale.

## IL CASO.it

### Della convenuta:

- in via preliminare di rito: disporre il mutamento di rito, da speciale ex D.Lgs. 5/03 ad ordinario;

- in tesi: respingere, in quanto nulle, inammissibili ed assolutamente infondate in fatto e in diritto, e comunque prescritte e sfornite di prove, le domande tutte avanzate contro la [REDACTED];

- in via riconvenzionale: condannare l'attore al pagamento, in favore di [REDACTED], delle rate scadute e non pagate, per la complessiva somma di euro 4.267,98 salvo se altra maggiore o minore di giustizia, con valuta corrispondente alle rispettive scadenze;

- in ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree: disporre la restituzione alla Banca della somma finanziata mediante il piano finanziario per cui è causa, ovvero della somma rinveniente dalla liquidazione della polizza assicurativa Liana Forte 70 oggetto dello stesso, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese di lite.

## IL CASO.it

-In via istruttoria:

- a) Pur non accettando alcuna inversione dell'onus probandi, la [REDACTED] chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo: *1. "DCV che avete illustrato a controparte, nei locali della banca, in modo dettagliato e approfondito, il piano 4You per cui è causa; 2. DCV che avete consegnato a controparte copia di tutta la documentazione sottoscritta in relazione al piano 4You in occasione della sottoscrizione medesima".*

Si indica come teste il dipendente della Banca, sig. M [REDACTED] M [REDACTED], all'epoca dei fatti addetto alla filiale presso cui controparte era cliente.

b) In relazione alle richieste istruttorie ex adverso avanzate: si oppone all'ammissione di tutte le richieste.

Rileva la tardività di produzione, e dunque, si oppone all'acquisizione agli atti processuali dei documenti 19-22 allegati all'istanza di fissazione di udienza collegiale avversaria.

**IL CASO.it**

### **FATTO e DIRITTO**

Con citazione notificata il 18.04.07, M. [REDACTED] C. [REDACTED] ha chiesto che sia dichiarata la nullità del contratto *4You* concluso con la [REDACTED] in data 19.04.02, ovvero che esso venga annullato, con conseguente condanna dell'istituto di credito a restituirgli tutto quanto da lui pagato in esecuzione del contratto oltre agli interessi legali o, in subordine, che venga dichiarata l'inefficacia della clausola penale di cui all'art. 8 del contratto e, in ogni caso, che la Banca venga condannata alla restituzione delle rate riscosse e al risarcimento del danno quantificato anche in via equitativa.

A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che intratteneva rapporti di conto corrente con l'istituto di credito ed il funzionario di banca che curava le relazioni con l'esponente, gli aveva proposto un piano finanziario denominato *4You*.

Tale prodotto era stato presentato quale strumento di previdenza integrativa idoneo a consentire guadagni su base annua superiore a quelli dei titoli di Stato ed era accompagnato da un volantino promozionale intitolato "*4You. L'innovazione nella previdenza*".

Avendo fiducia nel funzionario, egli aveva sottoscritto tutta una serie di documenti non ancora compilati, e da lui non visionati, con l'assicurazione che di lì a breve gli sarebbe pervenuta copia di tutta la documentazione sottoscritta.

Egli accettò di stipulare il contratto sulla base di una triplice assicurazione da parte della filiale.

**IL CASO.it**

Ovvero che trattavasi di prodotto previdenziale; che avrebbe potuto in qualsiasi momento sciogliersi dal contratto ottenendo la restituzione delle somme già corrisposte, maggiorate di interessi; che il capitale versato era assolutamente garantito, a rischio solo i rendimenti. Sulla scorta di tale assicurazione, l'esponente si impegnava a versare la somma mensile di euro 237,11 che la

Banca avrebbe addebitato su un nuovo c/c acceso dal cliente per eseguire tutte le operazioni relative al prodotto.

## **IL CASO.it**

In più occasioni egli aveva richiesto la copia del contratto, ma il funzionario aveva opposto giustificazioni di varia natura.

Solo dopo ripetute richieste del legale, egli riusciva ad ottenere il documento sui rischi generali.

Chiedeva, quindi, la nullità del contratto, l'annullamento dello stesso, la restituzione di quanto pagato con gli interessi a lui spettanti.

In denegata ipotesi, dichiarare la invalidità e inefficacia della clausola di cui all'art. II, sez. II, art. 8 del contratto stipulato in data 19.04.02.

### **Argomentazioni e richieste della Banca**

La BANCA chiedeva la reiezione della domanda facendo rilevare che: a) l'azione non sarebbe soggetta al rito societario, ma a quello ordinario; b) il piano denominato 4You è legittimo come riconosciuto da alcune pronunce di giudici di merito; c) il contenuto del contratto è chiarissimo; d) non è ravvisabile la nullità concernente la firma del contratto <<fuori sede>> essendo la circostanza priva di riscontro; e) il Tribunale di Prato, con sentenza n. 550/2005, ha riconosciuto la legittimità del contratto e dichiarato l'inefficacia della sola clausola dell'art. 8 che prevede una penale per il recesso dell'1%; si tratta di una clausola (ordinaria e di prassi) di estinzione anticipata che configura una facoltà del cliente che rimane libero di valutarne la convenienza; il compenso che viene riconosciuto alla Banca è diretto a riequilibrare la posizione del creditore che, per effetto del recesso, deve ricercare nuove forme d'impiego delle proprie risorse finanziarie a tassi inferiori.

### **Natura giuridica del piano finanziario denominato <<4YOU>>**

Preliminarmente ritiene il Collegio che la causa sia soggetta al rito societario a mente dell'art. 1 I comma lett. d) D.L.vo n. 5/2003 che riconduce nell'ambito di applicazione del menzionato rito speciale i contratti di intermediazione mobiliare, di investimento e di vendita di prodotti finanziari, tra i quali rientra pienamente anche il piano finanziario sottoscritto dall'attore.

## **IL CASO.it**

Disattesa la censura processuale della convenuta, osserva il Collegio che il piano finanziario di cui si discute ha natura complessa e che, tuttavia, il suo contenuto è suscettibile di essere compreso da una investitore di media diligenza ed attenzione.

Lo schema negoziale prevede la concessione di un finanziamento che deve essere rimborsato dall'attore in 176 rate mensili costanti, comprensive di capitale ed interessi, dell'importo unitario di euro 237,11 per un totale di euro 41.731,36 nell'arco di 15 anni, comprensiva di un tasso di interesse annuo del 6,415%.

A garanzia del pagamento, la banca trattiene in pegno il credito vantato dal cliente in dipendenza della conclusione del contratto assicurativo.

Il cliente non dispone degli strumenti finanziari acquistati per lui dalla banca, né della somma all'uopo mutuata, senza poter ritirare i titoli o venderli a terzi.

In particolare, il finanziamento viene destinato esclusivamente all'acquisto di particolari strumenti finanziari e, segnatamente, la stipula di polizza assicurativa denominata "Linea Forte 70B 4you" a premio unico con tale Grow Life LTD, società avente sede in Dublino

### **IL CASO.it**

Le quattro componenti (mutualistica, obbligazionaria, azionaria ed assicurativa) danno ragione della denominazione del prodotto <<4YOU>>.

L'analisi di dati numerici è già idonea a dimostrare che il contratto ha una propria funzione economico-sociale meritevole di tutela.

Si è quindi al cospetto di una forma di risparmio a capitale garantito dalla componente obbligazionaria il cui valore nominale è maggiore del finanziamento iniziale, in cui l'effettiva ed eventuale percentuale di guadagno (*spread*) dell'investitore dipende dalla redditività dell'investimento azionario che, pur nell'incertezza dell'andamento dei mercati, dovrebbe essere assicurata dall'orizzonte di lungo termine dell'operazione.

Le considerazioni che precedono consentono di affermare che non è accoglibile la domanda di nullità del contratto per violazione di norme imperative.

#### **Conoscenza del contratto e assenza dei vizi del consenso**

Premesso che i dati salienti emergono con sufficiente chiarezza dallo schema negoziale - giova ripeterlo - comprensibile da parte di un investitore dotato di media diligenza ed attenzione, sono infondate tutte le censure mosse dall'attore, per la verità in termini alquanto generici, all'operato del funzionario della Banca che ebbe a proporre al sig. C. ■■■ M ■■■ la sottoscrizione del piano <<4YOU>>.

Ne consegue che vanno disattese le doglianze concernenti l'*annullabilità* del contratto per vizio del consenso, determinato da *dolo* o da *errore essenziale*.

Con riferimento al primo profilo (dolo), si osserva che, a fronte della sufficiente chiarezza dell'operazione, desumibile dal contenuto del contratto, sono rimasti privi di qualsiasi riscontro eventuali comportamenti dolosi o volontariamente omissivi del funzionario della Banca che ebbe a promuovere l'operazione.

Allo stesso modo non può fondatamente sostenersi, perché ciò è in evidente contrasto rispetto al dato letterale del contratto, che l'attore abbia creduto di stipulare un piano previdenziale mentre in realtà stava concludendo un mutuo.

E' dato rilevare che in nessuna parte del testo contrattuale si fa riferimento ad un *piano d'accumulo*, laddove, viceversa, in esso è subito chiarito che la provvista per gli investimenti in obbligazioni e azioni è costituita mediante un finanziamento effettuato dalla Banca al cliente.

### **Clausole vessatorie nei confronti del consumatore**

Non sono condivisibili neppure le critiche concernenti l'asserita violazione delle norme del codice civile poste a tutela del consumatore (artt. 1469 *bis* e segg. CC, trasfuse nel codice del consumo), da cui scaturirebbe l'*inefficacia* dell'intero contratto per difetto dei necessari requisiti della *trasparenza*, dell'*equilibrio* e della *buona fede*.

### **IL CASO.it**

Già si è detto della validità del contratto, che consiste in una forma di risparmio a capitale garantito, e dell'assenza di concrete manchevolezze nell'operato e nell'atteggiamento dell'intermediario che ebbe a promuovere l'operazione.

Il piano finanziario <<4YOU>>, valutato in termini complessivi, è qualificabile come un'operazione caratterizzata da una certa complessità in forza della componente del finanziamento.

Tale profilo - in sé perfettamente lecito - produce una sostanziale modificazione del tradizionale schema degli investimenti, che di solito sono proiettati verso l'acquisizione di titoli obbligazionari ovvero di pacchetti azionari; esso però non incide sul tessuto negoziale in termini tanto pregnanti da ingenerare un decisivo squilibrio tra le posizioni soggettive dei contraenti, sicché ne va esclusa l'invocata abusività ed inefficacia.

### **Inefficacia della clausola di recesso anticipato**

Ciò precisato in relazione alla tenuta dell'impianto generale del contratto, ritiene tuttavia il Collegio che la *clausola di recesso anticipato* di cui all'art. 8 (sez. II), laddove prevede a carico del cliente una *penale* manifestamente eccessiva - come

si evince da un calcolo dell'ammontare della penale nel caso in cui, per esempio, l'investitore decida di recedere dal negozio il giorno dopo averlo concluso -- sia inefficace ai sensi del combinato disposto degli artt. 1469 *bis* III comma n. 6, 1469 *quinquies* CC.

### **IL CASO.it**

Detta clausola contrattuale di disciplina del recesso *ad nutum*, sul piano lessicale, è connotata da proposizioni assolutamente oscure e criptiche non solo dal punto di vista del risparmiatore medio, ma pressoché per la totalità dei potenziali investitori, compreso il sig. C ■■■■ M ■■■■ che non può certo essere considerato come un *operatore qualificato*, esperto dei mercati finanziari.

Per di più la previsione negoziale culmina in una formula di matematica finanziaria, per la determinazione dell'importo che verrà corrisposto alla Banca dal cliente che eserciti il recesso, incomprensibile, fatta eccezione per gli economisti, purché esperti in matematica finanziaria.

Sta di fatto che l'onere per il recesso anticipato si sostanzia per l'investitore in una vera e propria penale, consistente nella differenza (pari all'1%) tra il tasso impiegato per il finanziamento ed il tasso impiegato per attualizzare le rate future. Detta *clausola* - che impone al cliente, in caso di recesso anticipato, una penale di importo manifestamente eccessivo - è *vessatoria* e, pertanto, va dichiarata inefficace ed espunta dal contratto, così come richiesto dall'attore sia pure in via subordinata.

Conseguentemente deve riconoscersi la facoltà dell'attore di recesso *ad nutum* dal piano finanziario, senza che a ciò corrisponda l'onere di pagare una penale alla Banca.

L'azione processuale del sig. C ■■■■ M ■■■■ va interpretata anche come manifestazione di volontà di recedere dal contratto denominato <<4YOU>>, il che comporta il suo diritto a ripetere le rate fino ad oggi corrisposte, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

### **IL CASO.it**

E' rimasta priva di dimostrazione e va pertanto respinta la pretesa risarcitoria dell'attore, relativa a tutti i danni che egli adduce, ma non dimostra, di avere sofferto per effetto della stipulazione e dell'esecuzione del contratto.

Merita accoglimento infine la domanda riconvenzionale della Banca volta ad ottenere la restituzione dei titoli acquistati dall'investitore in esecuzione del piano finanziario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, riferibile alla convenuta, e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività defensionale espletata dal legale della parte vittoriosa (art. 91 CPC).

**P.Q.M.**

**IL CASO.it**

Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l'inefficacia della clausola dell'art. 8, sez. II del contratto, denominato piano finanziario <<4YOU>>, concluso tra le parti in data 19.04.02, che prevede una penale per il recesso *ad nutum* del cliente;

accertato che il sig. C ■■■ M ■■■ ha esercitato la facoltà di recesso, condanna la BANCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituirgli le rate da lui corrisposte, dal 19.04.02 ad oggi, per il rimborso del finanziamento, oltre agli interessi legali dai giorni dei singoli versamenti al saldo;

rigetta la domanda di risarcimento dei danni dell'attore;


in accoglimento della domanda riconvenzionale della Banca, condanna il C ■■■ M ■■■ a restituire alla BANCA i titoli acquistati nell'ambito del piano finanziario <<4YOU>>;

condanna, infine, la BANCA a rifondere al sig. C ■■■ M ■■■ le spese processuali che liquida in euro 186,00 per spese imponibili; euro 1.500,00 per diritti; euro 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e all'IVA e al CPA come per legge.

Così deciso in Prato, il 04.02.09

Il GIUDICE est.

Dr. Salvatore Palazzo

Il Cancelliere   
Giuseppe Ercolini

Il PRESIDENTE

Dr. Francesco Antonio Genovese

TRIBUNALE DI PRATO  
Depositato in cancelleria  
per la pubblicazione  
il 05/03/2009

Il Cancelliere   
Giuseppe Ercolini